

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Fiorenzo Dadò per il Gruppo PPD+GG per la modifica dell'art. 7 cpv. 3 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)

del 14 ottobre 2013

L'art. 7 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 stabilisce il principio secondo cui *“una commessa pubblica viene aggiudicata nell'ambito di una procedura libera o selettiva”*.

L'art. 7 cpv. 3 prevede quanto segue:

³*Il committente rende annualmente pubblica la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a fr. 5'000.-.*

Questa norma è concretizzata dall'art. 64a del Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, il quale ha il seguente tenore:

¹*La lista delle commesse pubbliche a invito o incarico con importi superiori a fr. 5000.- ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 LCPubb contiene i dati seguenti:*

- a) *committente,*
- b) *tipo di commessa,*
- c) *data dell'aggiudicazione,*
- d) *oggetto della commessa,*
- e) *nome e sede dell'aggiudicatario,*
- f) *importo della commessa.*

²***La lista è consultabile su supporto informatico e cartaceo una volta all'anno, per il periodo di quindici giorni, presso l'Ufficio della documentazione a Bellinzona, dopo la presentazione dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento.***

³*L'annuncio del periodo di pubblicazione e consultazione avviene sul Foglio ufficiale e comunicato sul sito Internet del Cantone.*

⁴*La lista è messa a disposizione della Commissione della gestione delle Finanze su supporto informatico fino all'approvazione dei conti consuntivi dell'anno di riferimento.*

⁵*L'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti ne cura l'allestimento, la pubblicazione e l'archiviazione in collaborazione con i Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.*

La cronaca recente dimostra che quanto previsto dall'art. 64a del Regolamento, manifestamente, non adempie ai principi di trasparenza che devono caratterizzare l'agire di un ente pubblico.

Per poter consultare la lista delle commesse pubblico occorre in effetti dapprima “tenere d'occhio” il Foglio ufficiale e poi recarsi a Bellinzona, in una finestra di tempo relativamente ridotta, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio preposto: il diritto del cittadino di essere informato su come lo Stato spende i soldi del contribuente è quindi disseminato di ostacoli di cui si fatica a capire la logica e la giustificazione.

Nell'era dell'informatica una simile procedura - oltre che poco conforme al principio di uno Stato trasparente nei confronti del cittadino - appare quanto mai anacronistica.

Il Gruppo PPD+GG chiede quindi che la lista delle commesse pubbliche a invito o incarico sia sempre consultabile sul sito Internet del Cantone Ticino per la durata di almeno 5 anni dopo la presentazione dei conti consuntivi e dei rendiconti dell'anno di riferimento.

Ritenuto che la competenza di modificare il Regolamento è del Consiglio di Stato, il nostro Gruppo auspica che il Consiglio di Stato, nel suo eventuale messaggio sull'iniziativa (art. 97 Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002), aderisca alla proposta del nostro Gruppo procedendo autonomamente alla modifica regolamentare richiesta.

In ogni caso, anche in vista della auspicata modifica del Regolamento, il nostro Gruppo chiede che l'art. 7 cpv. 3 della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) sia modificato come segue:

“³Il committente rende pubblica e accessibile, in particolare su Internet, la lista delle commesse aggiudicate a invito o incarico con importi superiori a fr. 5'000.- per la durata di almeno 5 anni.”

Fiorenzo Dadò
Per il Gruppo PPD+GG